

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DELLE AVVOCATE E DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI A SVOLGERE L'UFFICIO DI ESPERTO AI SENSI DELL'ART. 473*bis*.26 c.p.c.

Preambolo

L'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 14/01/2025, ha statuito di lavorare alla costituzione di un elenco di "Esperti" ai sensi dell'art.473*bis*.26 c.p.c. dapprima accogliendo la sollecitazione dei Magistrati della Sezione I che già nominavano spontaneamente consulenti ante riforma secondo un proprio elenco e, successivamente, studiando e approfondendo il tema fino al convegno del nostro Ordine 27-28.11.2025; durante lo stesso, tutti i massimi esperti sui temi della gestione del conflitto si sono confrontati con l'estensore della norma, attuale Presidente di Sezione del Tribunale di Roma, Dott.ssa Monica Velletti, componente della commissione per la riforma del processo civile.

La lunga esperienza della Giudice Velletti, maturata nell'ambito della crisi della famiglia e degli effetti della stessa sui figli minorenni, nell'ambito della mediazione familiare, nonché negli strumenti di gestione del conflitto e nella loro gradualità, ha portato all'inserimento nella disciplina del nuovo processo in materia di persone, minorenni e famiglie dell'art. 473*bis*.26 c.p.c.. In conseguenza della novella legislativa questo Consiglio ha deciso di elaborare il presente Regolamento per la realizzazione di un elenco di professionisti qualificati disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari del giudice *ex art. 473 bis.26 c.p.c.*. La figura dell'Esperto risponde ad una professionalità multidisciplinare che nella Legge Delega 206/2021 veniva indicata espressamente come "*Coordinatore Genitoriale*", mentre, nel successivo D.Lgs. 149/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia), il riferimento non si è limitato a detta professionalità, ma è stato esteso a tutte le professionalità che potenzialmente possono essere di sostegno alla genitorialità e di intervento nella crisi della RELAZIONE familiare; dunque,

anche professionisti non iscritti a un Albo, ma a un elenco di un'associazione di categoria purché iscritta al MIMIT.

Il D.M. 109/2023 aggiunge e definitivamente suggella l'accesso del Counselor all'Albo dei CTU e dei Periti presso i vari Tribunali ulteriormente richiamando l'art. 68 c.p.c., indicato dall'art. 473bis.26 c.p.c.. Tuttavia, l'intervento dell'esperto è ben distinto rispetto a quello del CTU; si tratta di un intervento di sostegno e aiuto, non clinico, ma inserito nella cornice processuale per fornire al giudice, in presenza di previo consenso delle parti, il contributo di professionisti specializzati per superare difficoltà dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale (quali, a titolo meramente esemplificativo: difficoltà nelle frequentazioni tra il figlio ed uno dei genitori; difficoltà di uno o di entrambi i genitori ad assolvere adeguatamente i compiti di accudimento della prole; difficoltà dello stesso minore ad avere relazioni funzionali con entrambi i genitori; casi di isolamento sociale, scolastico o di comportamenti antisociali del minore non adeguatamente compresi dai genitori incapaci di intervenire). L'intervento dell'esperto non viene attuato nell'ottica valutativa delle capacità genitoriali delle parti ovvero della situazione del minore, come accade nella CTU, ma nell'ottica di fornire concreto ausilio per il superamento di specifiche difficoltà del nucleo familiare, quando la valutazione delle cause delle stesse è stata già compiuta ovvero è già riconosciuta dai genitori, che concordemente sono consapevoli della causa della disfunzionalità e determinati alla sua soluzione. La ricostruzione di un legame è una prospettiva Relazionale.

Il Consiglio dell'Ordine ha regolamentato, di conseguenza, i requisiti per garantire la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti, individuando le professionalità con l'ausilio e il confronto con l'Università e la Magistratura specialistica e con i/le rappresentanti degli Ordini e degli elenchi professionali di riferimento.

Siamo nell'ambito degli *Strumenti di Giustizia Complementare* inseriti nel Rito unico della Famiglia che certamente sono utili per superare il conflitto; al contempo, pensati per assolvere all'emergenza sociale e al bisogno etico di sostenere quei casi di elevata litigiosità che impediscono ogni forma di

comunicazione, ovvero i casi di difficoltà relazionale genitori/figlio che possono ostacolare la corretta crescita del minore.

Comune obiettivo è costituito dalla necessità di tutelare le Persone minori di età nel diritto di crescere sentendosi riconosciuti e visti. Il loro benessere è al centro del processo di famiglia a seguito del recepimento delle norme e delle Convenzioni internazionali da parte della Riforma, in forza delle quali essi devono essere protetti nella transizione emotiva traumatica della separazione/divorzio e nel cambiamento con gli adulti di riferimento.

Gli/Le esperti/e possono essere nominati dal giudice su istanza congiunta delle parti, nella separazione e nel divorzio, nelle modifiche dei due procedimenti, nella regolamentazione dell'affidamento dei figli in coppie non sposate, nello scioglimento delle unioni civili con prole, laddove la tutela dei minori risulta difficile e/o impossibile da affidare ai genitori.

Nell'Avvocatura, il dibattito è particolarmente avvertito perché essa viene a conoscenza di Giuristi/e formati in competenze “altre” e ne richiede requisiti di professionalità, di affidamento, nell'adempimento dell'aggiornamento professionale continuo e nella qualificazione secondo elevati standard europei.

Nel caso della *Coordinazione Genitoriale*, le Associazioni di riferimento nazionale devono aderire alle **Linee Guida di AFCC – Association of Family and Conciliation Courts** e devono, altresì, essere iscritte al **MIMIT** per garantire con l'attestazione di qualità, l'adeguato aggiornamento formativo dei propri iscritti/e. Questo Consiglio, ai sensi del D.M. 109/2023, ha accolto l'intento del legislatore e ha esteso al cd “*Facilitatore della Relazione*” tutte le altre professionalità impegnate nella cura della Relazione, non in ambito clinico, che potevano essere utili dentro e fuori il processo. Professionalità tutelate dalla L. 4/2013 sulle professioni non ordinistiche e che, ai sensi del citato Decreto, ove appartenenti ad un'associazione presente negli elenchi del MIMIT (come AssoCounseling) possono richiedere anche l'accesso all'Albo dei CTU e dei Periti presso i vari Tribunali.

Per accedere a tali certificazioni e rientrare come “Esperti”, gli/le Avvocati/e devono seguire master, corsi di alta formazione, aggiornamento annuale e supervisione: lavorare sulla consapevolezza sul Sé.

REGOLAMENTO

L'Esperto/a, pertanto, è stato/a individuato/a IN DUE MACRO AEREE secondo le seguenti caratteristiche:

- 1. COORDINATORE GENITORIALE**
- 2. FACILITATORE DELLA RELAZIONE**

l'ambito di intervento è differente:

- Il COORDINATORE GENITORIALE ha funzioni direttive e impone il monitoraggio dell'effettivo adempimento; relaziona al giudice e collabora con gli avvocati delle parti e si confronta con essi nella piena collaborazione restando, tuttavia, terzo.

La Coordinazione Genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR) centrato sulla Persona attraverso la quale, un professionista della salute mentale o di ambito giuridico o di ambito pedagogico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare e/o nel counseling, aiuta i genitori altamente conflittuali fornendo loro un piano genitoriale educandoli in merito ai bisogni dei loro figli. Le parti possono nominare il coordinatore genitoriale al di fuori del processo, ma è possibile che tale professionista sia nominato come ausiliario del giudice nell'ambito del processo, previo consenso delle parti e in presenza dei presupposti di cui all'art. 473 bis.26 c.p.c..

- Il FACILITATORE DELLE RELAZIONI possiede competenze nella cura della Relazione e può intervenire fra adulti, fra adulti e adolescenti, fra adulti e ascendenti, nella crisi di coppia, su adolescenti/giovani, con difficoltà relazionali nell'accompagnamento ad una decisione ad una cura o di sostegno alla genitorialità ecc. ecc. purché nel *qui e ora* e non in ambito clinico.

Entrambe le figure individuate sono compatibili con l'essere un/una Avvocato/a e fanno parte degli Strumenti di Giustizia Complementare, meglio individuati come ADR, al pari della Mediazione Familiare.

Le due figure si cumulano a seconda delle diverse professionalità dell'esperto in quanto, verosimilmente, ogni esperto possiede più competenze.

REQUISITI

L'avvocato/a deve dichiarare di essere in possesso delle seguenti certificazioni e/o lauree:

- COORDINATORE GENITORIALE: indirizzo, scuola di formazione, anno del diploma, iscrizione a **Associazione Nazionale di categoria** secondo i requisiti di qualificazione richiesti dalle *Linee Guida di AFCC – Association of Family and Conciliation Courts* che assicurano aggiornamento e permanenza dei requisiti;
- FACILITATORE DELLA RELAZIONE di orientamento psicologico/pedagogico, individuate fra:
 - 1) COUNSELOR: laurea anche Triennale in materie umanistiche, scuola di formazione, indirizzo, anno del diploma, iscrizione a **Associazione Nazionale Di Categoria** per requisiti di qualificazione richiesti dalla legge 4/2013;
 - 2) PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA: laurea in psicologia/medicina e successiva scuola di specializzazione in psicoterapia, indirizzo, scuola di formazione, anno del diploma, specializzato sulla cura della Relazione e disponibile al trattamento non clinico, né valutazioni da CTU.
 - 3) PEDAGOGISTA, indirizzo, laurea e annesse ulteriori competenze e professionalità maturate nella gestione dei conflitti (di provenienza mediazione familiare e/o corsi di negoziazione certificati e/o professioni socio sanitarie e/o counselor e/o psicologi) e con esperienze in Centri specialistici nel terzo settore e nel welfare.

Il Consiglio dell'Ordine ha istituito un gruppo di lavoro consiliare con delega alla Consigliera Paola Perchinunno, altresì coordinatrice della Commissione ADR Strumenti di Giustizia Complementare dell'Ordine degli Avvocati di Bari, per:

- a) una verifica dei titoli in ingresso;
- b) verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento permanente e di supervisione (rinvenienti dalla permanenza nell'iscrizione delle Associazioni di categoria nazionali);
- c) verifica del rilascio dell'*Attestato di qualità* da parte dell'Associazione di categoria ai fini dell'aggiornamento annuale;
- d) iscrizione dell'Associazione negli elenchi del *Ministero delle Imprese e del Made in Italy* (MIMIT);
- e) Nessun intervento deve essere di tipo clinico per il quale deve rinviarsi ad un/una psicoterapeuta iscritto/a all'Ordine degli Psicologi.
- f) per i coordinatori genitoriali, le Associazioni di Categorie riconosciute come aderenti alle *Linee Guida di AFCC – Association of Family and Conciliation Courts*, e iscritte al MIMIT sono:

- 1) **A.I.Co.Ge** Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali
- 2) **A.CO.GES** Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica
- 3) **A.I.C.G.** Associazione Italiana di Coordinazione Genitoriale, Mediazione Familiare e Pratica Collaborativa

- g) Per i/le Mediatori Familiari: di non poter accettare l'incarico ove siano chiamati in veste di mediatori familiari, ma di essere disponibile solo con riferimento alle ulteriori competenze innanzi descritte;
- h) di avere maturato esperienza con Persone adulte e/o minori di età e in che ambito per un periodo non inferiore a 5 anni;
- i) di agire nel pieno rispetto dei principi generali del Codice Deontologico e del Codice Etico delle diverse categorie professionali di appartenenza
- j) verifica del curriculum professionale recante **liberatoria privacy** e attestati

La Commissione può estendere a figure professionali già note all'Ufficio purché rispondenti ai medesimi requisiti richiamati per le e gli Avvocati trattandosi di competenze multidisciplinari e di necessarie contaminazioni di professione.

La Commissione, coordinata dall'avv.ta Paola Perchinunno delegata dal Consiglio, è composta da:

- Avv.ta Feliciana Bitetto
- Avv.ta Consiglia Silvia Panzarino
- Avv.ta Maria Antonietta Papadia
- Avv. Francescopaolo Ranieri

Art. 1 – Istituzione dell'elenco

L'Ordine degli Avvocati di Bari ha istituito un elenco di avvocati che rivestano i requisiti innanzi richiamati operanti nel Distretto di Corte D'Appello.

Art. 2 – Finalità

L'elenco ha lo scopo di agevolare l'individuazione di professionisti idonei a ricoprire la nomina di Esperto ai sensi dell'art. 473*bis*.26 c.p.c. L'elenco viene consegnato, a tal fine, alla Presidente del Tribunale per i Minorenni, Dott.ssa Valeria Montaruli, al Presidente del Tribunale Ordinario, Dott. Alfonso Pappalardo, al Presidente della Corte D'Appello, Dott. Francesco Cassano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Dott. Roberto Rossi, agli Enti e Istituzioni comunali e regionali e su richiesta.

Art. 3 – Condizioni necessarie per la presentazione della domanda

Premessi i requisiti innanzi indicati, possono presentare domanda di iscrizione le/gli avvocate/i:

- a) iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- b) in regola con gli obblighi formativi
- c) in regola con il versamento della tassa annuale di conservazione dell'Albo;
- d) in regola con la trasmissione del modello 5 a cassa Forense;
- e) in conformità ai requisiti richiesti;

f) che siano in possesso dell'*Attestato di qualità* dall'Associazione di categoria di riferimento conseguito all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento permanente e di supervisione;

g) che non abbiano riportato nessuna condanna deontologica passata in giudicato;

Art. 4 – Domanda di iscrizione

La domanda deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo predisposto dallo stesso e presente sul sito istituzionale.

La domanda viene proposta secondo un fac-simile/ dichiarazione di interesse che l'Ordine degli Avvocati mette a disposizione sul sito e che ripropone i requisiti in premessa richiamati nell'art. 1, nonché quelli dell'art. 3 del presente Regolamento.

Alla domanda deve essere allegato un *curriculum* professionale aggiornato contenente la liberatoria privacy ai sensi delle norme vigenti anche per la circolazione dei dati e, altresì, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i

Art. 5 – Valutazione, Tenuta e aggiornamento dell'elenco

La Commissione indicata dal Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia presentata un'istanza di ammissione e la valuta secondo i requisiti descritti. In ogni caso, l'elenco viene aggiornato ogni trimestre.

Si riunisce sempre a fine maggio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'aggiornamento delle *attestazioni di qualità* che il/la singolo/a esperto/a dovrà inviare all'Ordine per confermare l'iscrizione nell'elenco.

L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.

Il Consiglio si riserva di cancellare d'ufficio, previo contraddittorio, i nominativi degli iscritti che non risultino più in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 3 del presente Regolamento.

Art. 6 – Incompatibilità

Le/Gli avvocate/i iscritti nell'elenco che rivestano ruoli istituzionali non possono accettare incarichi/nomine a meno che non si tratti di un contratto privato proveniente e sottoscritto dalle stesse parti richiedenti e non proveniente dal Giudice.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti e all'evoluzione delle prassi trattandosi di figure professionali introdotte nel rito unico della famiglia dal 2023.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

La consegna dei curricula avviene con l'espressa menzione della liberatoria all'utilizzo dei dati personali e sensibili salvo integrazioni previste dalla DPO dell'Ordine degli Avvocati. I dati personali forniti dalle/gli Avvocate/i per l'iscrizione e il mantenimento nell'elenco sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di privacy.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari utilizza i dati solo per finalità legate alla formazione, gestione e trasmissione dell'elenco agli uffici giudiziari o agli enti competenti.

Gli iscritti hanno diritto di accedere ai propri dati, chiederne la correzione o la cancellazione nei limiti consentiti, secondo quanto previsto dal GDPR.

Art. 9 – Iscrizione esterni all'Avvocatura

Con riferimento al preambolo e per la specificità delle competenze richieste, possono essere iscritti nell'elenco anche esperti non appartenenti all'Ordine degli Avvocati purché rispettino tutti i requisiti di cui al presente Regolamento. L'incompatibilità per essi si manifesta ove rivestano funzioni pubbliche e/o svolgano funzioni di Giudice Onorario.

Ordine degli Avvocati di Bari